

UNIVIDEO

Unione Italiana Editoria Audiovisiva



CONFINDUSTRIA

**RISPOSTA DA PARTE DELL'UNIVIDEO
ALLA DELIBERA N° 668/10/CONS
RECANTE LA CONSULTAZIONE PUBBLICA
SU**

***“LINEAMENTI DEL PROVVEDIMENTO CONCERNENTE
L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'AUTORITA'
NELL'ATTIVITA' DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE
RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA”***

L'UNIVIDEO, Unione Italiana Editoria Audiovisiva, raccoglie oltre il 94% delle imprese operanti nel settore di riferimento e rappresenta 4 categorie di imprese:

- Editori Audiovisivi che acquisiscono o producono contenuti e opere audiovisive e ne curano la commercializzazione;
- Imprese di replicazione che trasformano in supporti audiovisivi le materie prime (policarbonato e altri composti) e confezionano il prodotto finito;
- Imprese tecniche e di post-produzione che operano a vari livelli (mastering, encoding, authoring, ecc.) sui supporti (pellicole, master ecc.) forniti dai produttori originari delle opere audiovisive onde renderli idonei alle differenti modalità di sfruttamento (DVD, Blu-ray, TV, Internet, telefonia mobile, ecc.);
- Enti non-profit che utilizzano supporti audiovisivi per finalità di diffusione culturale, scientifica o che organizzano eventi, premi, mostre.

Dal 1999 è parte integrante del Sistema Confindustria e a livello internazionale è membro effettivo della I.V.F., *International Video Federation*, organismo di rappresentanza dell'Industria Audiovisiva Europea con sede a Bruxelles.

1. SCENARIO

Gli Editori Audiovisivi sono sempre stati in prima linea rispetto l'innovazione tecnologica nell'ambito del prodotto "fisico" (*packaged media*), a partire dal passaggio dall'analogico (videocassette) al digitale (DVD), per arrivare all'alta definizione del Blu-ray, che, con le sue grandi capacità di memoria, ha consentito non solo di migliorare la qualità audio e video, portandola all'eccellenza, ma anche di sviluppare funzionalità innovative. Numerose innovazioni sono state introdotte, l'ultimo esempio sono le prime sperimentazioni dell'*Home Entertainment* in 3D che grazie alla stretta cooperazione con il mondo dell'*hardware* sta già portando i primi piccoli risultati.

Sempre in materia di "supporti fisici" si sta utilizzando anche la Rete attraverso *Link* dedicati per la fruizione di particolari servizi legati all'acquisto del supporto fisico (ad esempio la "digital copy" per agevolare la "portabilità" o l'accesso a contenuti speciali interattivi) tanto che ormai si può propriamente parlare di "packed digital media".

Il dilagare della "pirateria", sia fisica che *on-line*, e lo sviluppo di alternative di offerta dei contenuti (Pay Tv e più recentemente Internet) e di altre forme di intrattenimento (videogiochi) hanno eroso, in Italia come all'estero, lo *share* di mercato dei supporti videografici negli ultimi anni¹.

L'alto grado qualitativo dei supporti e la loro evoluzione tecnica, la vastità e la varietà dell'offerta e la semplicità dell'utilizzo di un supporto diventato ormai di uso comune in tutti gli strati sociali, il mercato dei supporti videografici rimane, insieme alle sale cinematografiche e alle TV un elemento essenziale nella filiera di valore dell'audiovisivo.


Numerosi associati UNIVIDEO sono inoltre già presenti con una ricca gamma di contenuti di cui detengono i diritti, nelle diverse piattaforme con diverse offerte di *Video on Demand* già attive nella distribuzione digitale. Pur trattandosi, sia per gli ISP che per gli *stakeholder*, di una fase ancora iniziale con risultati economici per il momento contenuti e

¹ Il Rapporto Prometeia sullo stato dell'Editoria Audiovisiva ha registrato un calo complessivo (vendita + edicola + noleggio) dei consumi del 17,2% sull'anno precedente. Il 2009 conferma un calo altrettanto preoccupante, stimato nel 17,9% sull'anno precedente. Rispetto all'andamento per canali in milioni di euro per il 2008/2009: Vendita da 406 a 364 un calo del 10,5%; Edicola da 261 a 201 un calo del 23%; Noleggio da 161 a 115 un calo del 28,6%;

difficili da misurare, i modelli di business sviluppati sono già molto diversificati e l'evoluzione di questo mercato è seguita con la massima attenzione ed interesse dai nostri associati detentori dei diritti.

Le aziende associate vedono nello sviluppo dell'offerta "legale" di contenuti sulla rete una grande opportunità per differenziare ed accrescere il loro mercato e auspicano il rapido superamento di problemi tecnici (disponibilità della banda larga ad alta velocità) e legali (diffusione illegale dei propri repertori) che ne hanno finora frenato la crescita.

Secondo una recente indagine FAPAV/IPSOS-ASI, la Pirateria Audiovisiva in Italia ha provocato lo scorso anno, nei confronti dell'*Home Video* (Vendita e Noleggio) una perdita di circa 286 milioni di euro. Anche gli altri settori risultano però aver subito ingenti danni.



I numeri parlano chiaro: centinaia di milioni di euro persi per le violazioni del Diritto d'Autore e tutte le statistiche recenti confermano come il tasso di pirateria registrato in Italia abbia superato i livelli di guardia, rappresentando oggi il principale ostacolo allo sviluppo del mercato digitale dei contenuti, al rilancio dei nostri comparti ed un freno all'innovazione e alla creatività nel nostro Paese.

Alla luce delle regole vigenti, è fuor di dubbio la legittimità e la competenza dell'AGCOM ad intervenire - impregiudicato l'intervento dell'autorità giudiziaria - nei riguardi dei gestori dei siti internet sui quali dovessero essere ospitati contenuti digitali coperti dal Diritto d'Autore, senza l'autorizzazione del titolare.

In merito a quanto proposto dall'Autorità concordiamo che serva una efficace tutela del copyright e diritti connessi:

- sia attraverso sistemi tecnologici di protezione (che non sempre si sono rivelati all'altezza delle aspettative);
- sia con misure legali di contrasto in primis con il "sistema" adottato dai Monopoli di Stato e comunque anche sull'esempio della procedura di *notice and take down* Statunitense rendendo comunque "consapevole" e responsabile l'ISP;

- sia promuovendo una vasta e concorrenziale offerta legale del prodotto tutelato, cercando così di trasformare una parte dei “pirati” in clienti;

E' altresì necessario tutelare gli investimenti industriali nella produzione di contenuti, anche rivalutando la previsione di cui all'art. 78ter l. 633/41. Bisogna evitare che, per una malintesa accezione delle nuove tecnologie, si apra ad operazioni (vedasi le c.d. licenze collettive estese di cui al § 3.6 dell'allegato B alla Delibera) di una specie di “dominio pubblico pagante”, dove l'utilizzazione dell'opera è libera per chiunque dietro pagamento di un compenso.

La produzione delle opere audiovisive, in primis quelle cinematografiche, comporta investimenti consistenti che - quando vi riescano - trovano una remunerazione dal più ampio sfruttamento possibile sia in termini territoriali sia in termini temporali, coprendo tutte le piattaforme possibili. Ciò avviene attraverso una articolata serie di accordi con operatori settoriali, anche di paesi diversi, che sovente, attraverso la corresponsione di anticipi, contribuiscono sin dalle fasi iniziali al finanziamento della produzione. Talune pratiche, quali licenze esclusive a tempo determinato per determinati canali, rispondono a specifiche e insopprimibili esigenze conseguenti a tale complessità di contenuti, molto diversi tra di loro, e di operatori coinvolti.

Deve quindi restare l'impostazione attuale di un Diritto d'Autore basato sul c.d. *ius excludendi* essendo questa la vera tutela e remunerazione degli investimenti dei titolari dei diritti. Dovrebbe essere chiarito che tutti e solo i titolari dei diritti (autori, produttori, e loro aventi causa) hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal Diritto d'Autore e i materiali protetti da altri diritti anche mediante trasmissioni interattive su richiesta (*on demand*).

Al di là delle procedura c.d. del *notice and take down*, o a sua integrazione, si propone anzitutto di mutuare, compatibilmente con le peculiarità del caso, il sistema approntato dai Monopoli di Stato contro il gioco illegale c.d. modello AAMS - con Decreto Direttoriale AAMS n. 1034/CGV del 2 gennaio 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - ha previsto la possibilità di inibizione all'accesso di detti siti nonché il rafforzamento del nucleo di analisi e ricerca dei siti illegali e il coinvolgimento ulteriore dei fornitori dei servizi di rete, oltre all'utilizzo di più raffinati strumenti di ricerca, come, per esempio, quello semantico, in grado di identificare univocamente e tempestivamente la mappa dei siti di gioco non autorizzati, anche a fronte di una variazione di indirizzo IP e/o nome di dominio.

È necessario sviluppare un mercato effettivamente aperto e sicuro, così da permettere agli operatori di competere sul mercato delle offerte lecite agli utenti finali.

Serve anche l'educazione alla legalità come uno (ma certo non il solo) strumento efficace anche per far migrare i comportamenti dei pirati in comportamenti leciti basandosi sulla necessità di assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo dell'industria culturale e, al suo interno, di quella dell'audiovisivo.

Serve una maggiore responsabilizzazione degli ISP. Deve applicarsi il principio di responsabilità per combattere così l'abuso di informazione e le condotte opportunistiche. Riteniamo necessario utilizzare il sistema del c.d. *notice and take down*, mutuando l'esperienza del DMCA statunitense, tuttavia tale strumento è insufficiente a contrastare adeguatamente le nuove fattispecie pirata, che consistono in siti/piattaforme integralmente illegali, non collaborativi con server all'estero. A tal riguardo si concorda perciò con l'assunzione - quale unico strumento - del “metodo”-

mutuato dal sistema dei Monopoli di Stato - appunto dell'inibizione dei codici IP e DNS, applicato in maniera congiunta e proposto al § 3.5.1. dell'allegato B alla Delibera. In particolare va potenziato il concetto di gestore del sito "consapevole". Si ritiene quindi opportuno sia attuare la inibizione all'accesso sulla falsariga del take down che la rimozione dei contenuti, con l'inibizione del nome del sito web o dell'indirizzo IP. Il tutto sempre tenendo conto la necessaria responsabilizzazione degli ISP, resi "consapevoli" dell'illecito.

Riteniamo doveroso salvaguardare il bene intellettuale che genera proventi economici che rappresentano la retribuzione dell'ingegno degli autori e, soprattutto, l'incentivo alla creatività e alla produzione culturale del nostro Paese per non considerare tutto l'*indotto*, pena il fallimento del mercato. Internet - e dunque le nuove tecnologie - sono divenuti uno dei principali strumenti di fruizione, ma purtroppo anche di sfruttamento abusivo, delle opere dell'ingegno.

Per le sue caratteristiche si è però determinato un grande malinteso presso gran parte dell'opinione pubblica, ovvero che tutto in rete sia liberamente appropriabile, solo in ragione della immaterialità, della mancanza di un c.d. *corpus mechanicum*. Al contrario, la rete deve essere solo una evoluzione dei precedenti strumenti di fruizione (ed anche di creazione) delle opere dell'ingegno ma non rappresentare un territorio senza regole e, soprattutto, senza Diritto d'Autore.

Ecco perché L'UNIVIDEO ritiene l'intervento AGCOM necessario, auspicabile e assolutamente prioritario.

2. RISPOSTE ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA CON DELIBERA N° 668/10/CONS

PRIMO QUESITO.

DI. Si condivide l'analisi dell'Autorità sulle criticità strutturali che impediscono lo sviluppo di una offerta legale di contenuti digitali?

Vi sono delle criticità che tuttavia non hanno impedito - ai titolari dei diritti di opere audiovisive - di sviluppare una offerta legale ampia e diversificata sia nei contenuti che nelle modalità e condizioni riservate agli utenti. Da un monitoraggio condotto da UNIVIDEO, semplicemente navigando nella rete, risulta che sono numerose le piattaforme che propongono legalmente opere audiovisive nelle diverse modalità. Di seguito un elenco - indicativo e non esaustivo dunque - di quelle rilevate semplicemente navigando su Internet:

Internet Tv - Video On Demand:

- IPTV di Telecom Italia;
- Cubovision di Telecom Italia;
- ON TV di Fastweb;
- Premium Net TV di Mediaset;

Siti web nazionali:

- Docvideo.IT - www.docvideo.it;
- Film Is Now - www.filmisnow.it;
- My Movies - www.mymovies.it/download;
- Net-Movie (di Mediaworld principale retailer home video italiano) - www.net-movie.it;
- Popcorn TV - www.popcorn.tv;
- Rai.TV - www.rai.tv;
- Video Mediaset - www.video.mediaset.it.

Siti web internazionali:

- iTUNES - Apple
- Playstation Network - Console Sony PlayStation 3;
- XBOX Network - Console Microsoft X360;

Molte delle aziende titolari dei rispettivi diritti, tra cui numerosi nostri associati, risultano, sempre attraverso una sommaria esplorazione in rete, già presenti con i loro contenuti su dette piattaforme. Tale contesto è in continuo sviluppo ed evoluzione.

La complessità delle varie componenti della filiera e l'accentuata dinamica delle pratiche commerciali hanno creato già in passato criticità che, tuttavia, nel rispetto del libero mercato e attraverso l'esercizio della corretta concorrenza, hanno trovato adeguate soluzioni assicurando lo sviluppo del mercato complessivo dei contenuti audiovisivi e dell'offerta ai consumatori.

Non si condivide completamente l'analisi delle criticità strutturali e si afferma la necessità che il mercato continui a svilupparsi e regolamentarsi autonomamente. Non ci sono peraltro noti i contenuti del "confronto con gli operatori" di cui viene fatto riferimento al §3.3.2..

D2. In caso affermativo, quale si ritiene possano essere le misure più efficaci per favorire l'apertura del mercato dell'accesso ai contenuti premium e garantire l'interoperabilità delle diverse piattaforme trasmissive?

UNIVIDEO trova opportuno che l'Autorità svolga un ruolo di garante nel mercato dell'e-content. Va tenuto presente che è principio fondamentale del nostro ordinamento che l'attività imprenditoriale lecita vada salvaguardata in particolare per la tutela dei prodotti (materiali ed immateriali) e dei relativi investimenti di risorse materiali ed umane (e ciò non è da confondere con un rigido ed aprioristico "protezionismo" ma è applicazione della Legge). Al contempo condividiamo la necessità di sviluppare un mercato effettivamente aperto e sicuro. Permettere così agli operatori di competere sul mercato delle offerte lecite agli utenti finali e ciò anche al fine di promuovere lo sviluppo di nuovi mercati e, dunque, garantire agli utenti la possibilità di scegliere tra offerte competitive di contenuti, anche audiovisivi, su tutte le piattaforme. L'interoperabilità tra le diverse piattaforme è già operante in molti casi ed è considerata un fattore di sviluppo del mercato dell'audiovisivo nel suo complesso. Alcune aziende, anche attraverso accordi di cooperazione, (vedasi DECE con "ultraviolet") stanno sviluppando standard avanzati al fine di favorire l'implementazione della interoperabilità, ed è nostro avviso che, in questa fase, debba essere il mercato a ricercare le soluzioni ottimali.

D3. Si ritiene utile un intervento di mediazione dell'Autorità inteso a favorire il superamento degli ostacoli di natura contrattuale che attualmente rallentano lo sviluppo di un'offerta legale di contenuti su tutte le piattaforme disponibili?

Non si ritiene vi siano ostacoli di natura contrattuale che richiedano un coinvolgimento dell'Agcom, tant'è che già esistono numerosi accordi tra i titolari dei diritti e gli ISP, peraltro variamente modulati secondo le diverse esigenze di mercato. Sarebbe invece utile la raccolta da parte dell'Autorità di dati di fruizione provenienti dagli operatori (Telcom e ISP) atti a monitorare sinteticamente l'andamento dello sviluppo del mercato.

SECONDO QUESITO.

D1. Si condivide l'auspicio dell'Autorità di un ripensamento complessivo delle "finestre di distribuzione" e delle licenze di sfruttamento dei diritti in esclusiva?

In primis non può condividersi l'assunto secondo cui pare sostenersi che comportamenti ed attività lecite sviluppino l'illecito: "finestre di distribuzione [...] oggettivamente stimolano lo sviluppo della pirateria"(vedasi §3.3.3 della Delibera); chiaro che se vi sono regole vi sarà di poi la possibilità di violarle e solo in assenza di regole non vi saranno violazioni, ma non può essere certo questo l'obiettivo da perseguire.

Fermo ciò, le windows possono restare ma al contempo si può auspicare una loro rimodulazione e ripensamento; purché si tengano in debita considerazione le specifiche esigenze dei differenti comparti della filiera dell'industria audiovisiva e dei titolari a diverso titolo (anche perché ogni passaggio latu sensu distributivo – es. dalla sala cinematografica all'home video alla televisione nelle sue diverse forme - è prodromico al successo di quello successivo ed anche della offerta legale in rete). Bisogna perciò garantire la remunerazione di tutti i players della filiera. Al contempo si evidenzia che la progressiva erosione dei sicuri ricavi provenienti dai canali tradizionali (ad esempio home video) rischia di non essere compensata dagli introiti scaturenti dalle nuove modalità distributive (si usa

contrapporre “analogic dollar vs digital cents”). La crescita dei canali innovativi non deve avvenire necessariamente a discapito dei canali tradizionali, pena la contrazione degli investimenti nella produzione dei contenuti.

Si è quindi contrari alla soluzione, sia pure ipotizzata a titolo di esempio, di rendere prontamente disponibile su rete internet l’opera cinematografica in qualità standard (ma comunque superiore al prodotto pirata) riservando le versioni di alta definizione (HD) e in tecnologia Blu-ray al mercato dell’home video. Agendo in tal modo, invero, non si comprende come i canali di distribuzione (vecchi e nuovi) potrebbero adeguatamente integrarsi con soluzione non sostitutiva ma alternativa. Va tutelata invece la qualità dell’opera audiovisiva e la remunerazione degli investimenti ad essa sottesi.

La pratica delle licenze esclusive, così come quella delle finestre di distribuzione, avviene attraverso libere trattative tra i titolari dei diritti e le varie parti coinvolte nella distribuzione su varie piattaforme; ciò avviene in un contesto caratterizzato da enorme disponibilità di “contenuti”, in continuo aumento, e da una molteplicità di piattaforme. Interventi non strettamente necessari sulla libertà contrattuale dei detentori dei diritti, indebolirebbe la loro posizione nelle trattative con le diverse piattaforme limitando la loro capacità di finanziare la produzione dei contenuti e così garantire lo sviluppo del mercato nel suo complesso e la remunerazione di tutti i players.

I titolari dei diritti hanno tutto l’interesse per lo sfruttamento delle loro opere su tutta la catena di distribuzione e non ad uno sfruttamento forzatamente limitato. Eventuali pratiche anti-concorrenziali da parte di qualsiasi operatore del mercato rientrerebbe peraltro nelle violazioni delle leggi che tutelano la libera concorrenza.

Si ritiene dunque che debbano essere i titolari dei diritti a gestire la contrattazione delle windows e delle altre modalità di sfruttamento dei propri diritti anche in ambito di offerta legale sulla rete, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali.

D2. In caso affermativo, si ritiene utile un intervento dell’Autorità in fase di mediazione inteso a favorire una riduzione dello scarto temporale tra i canali di distribuzione tradizionali e quelli più innovativi?

Pur non avendo alcuna obiezione pregiudiziale al coinvolgimento dell’Agcom si ribadisce quanto esposto nel precedente punto.

TERZO QUESITO.

D1. Si concorda con le ipotesi in cui si articolerebbe la campagna di informazione e di educazione alla legalità?

Si. Non si può che concordare nel porre l’educazione alla legalità come uno (ma certo non il solo) strumento efficace anche per far migrare i comportamenti dei pirati in comportamenti leciti.

Serve altresì far comprendere che senza una remunerazione degli investimenti l’industria culturale e dunque il mercato rischiano il fallimento ed il blocco della produzione di cultura e dunque dei contenuti “cuore” del mercato. In particolare si concorda con la volontà dell’Agcom di effettuare, con il necessario diretto coinvolgimento (e non potrebbe essere giuridicamente diverso) dei titolari dei diritti, una promozione delle forme di consumo legale - già esistenti ed in continuo divenire - per il rafforzamento di un mercato nazionale forte ed evoluto della produzione, distribuzione e consumo di contenuti digitali.

D2. Si concorda con l'ipotesi dell'Autorità di inserire nei contratti di hosting e caching un contenuto minimo informativo inerente alla normativa in tema di protezione del diritto d'autore e le conseguenze connesse alla sua violazione, nonché alle modalità di pagamento per fruire dei contenuti legali anche mediante forme di m-payment?

Si ma non è sufficiente. Serve una maggiore responsabilizzazione degli ISP. Certo è l'informazione, la conoscenza, ad apparire il vero discrimen tra la responsabilità e la non responsabilità dei provider; secondo un parallelo con le teorie economiche dei giochi (in particolare del c.d. moral hazard) si può sostenere che l'agente che, conoscendo o dovendo conoscere l'illiceità dei contenuti immessi in rete, e, perciò, trovandosi in stato di simmetria informativa, abusa di tale informazione (insomma, non agisce per rimuovere tali contenuti), tiene una condotta opportunistica non meritevole di tutela, per cui è responsabile. L'agente, che invece non conosce e non può conoscere con la diligenza richiesta, lo stato di illiceità (trovandosi dunque in condizione di asimmetria informativa) è tutelato e dunque, secondo i citati articoli del d.lgs 70/2003 non sarà responsabile. Vero è che non intelligere quod omnes intelligunt significa violare un dovere di informazione riflessiva a carico di ogni agente del mercato e della rete. Deve dunque applicarsi il principio di responsabilità per combattere così l'abuso di informazione e le condotte opportunistiche. Si deve limitare il fenomeno dello streaming (downloading, etc.) illegale, facendo migrare i comportamenti di consumo dall'illecito al lecito. Certo è che gli investimenti e dunque il mercato soffrono delle situazioni di asimmetria tecnologica e normativa sussistenti oggi in Italia.

D3. Si concorda con l'ipotesi dell'Autorità di procedere all'invio di una mail informativa automatica all'utente al momento del primo accesso ad internet?

Si ma non è sufficiente. Vedasi precedente punto D1

QUARTO QUESITO.

D1. Si concorda con la procedura delineata dall'Autorità sulla rimozione selettiva anche per quanto riguarda la tempistica prevista? In caso contrario, si prega di indicare le ragioni del dissenso. Nel caso s'intenda proporre una procedura alternativa, si prega di evidenziarne anche i vantaggi che la renderebbero preferibile a quella qui descritta.

Il sistema ipotizzato dall'Autorità circa i sistemi di prevenzione e contrasto alle violazioni online del Diritto d'Autore è articolato in maniera efficace, bilanciato e appare proporzionato agli interessi che si vuole garantire. Inoltre, è condivisibile l'obiettivo finale di avere un meccanismo che operi "in maniera pressoché automatica" e che riduca le controversie.

Si ritiene che la rimozione selettiva attraverso il c.d. notice and take down sia una soluzione necessaria ma non sufficiente per contrastare in maniera efficace l'accesso a contenuti abusivamente presenti sulle reti.

Riteniamo necessario - relativamente al punto 5) "Monitoraggio successivo del rispetto dell'ordine e applicazione di sanzioni in caso di reiterata inottemperanza" - prevedere l'immediata applicazione della sanzione senza ulteriori comunicazioni: vale a dire, l'Autorità, dopo aver verificato l'inottemperanza, applica le sanzioni previste (Articolo 1, comma 31, Legge 247/97).

Rispetto alla tempistica riteniamo che la prassi che caratterizza i sistemi di notice and take down più diffusi al mondo porti a ritenere adeguata la previsione del termine di 24 ore, anziché 48, per un ottemperamento da parte del gestore

del sito/ISP alla richiesta di rimozione avanzata dal titolare dei diritti o dai soggetti dallo stesso incaricati. Congruo invece appare il termine di cinque giorni per l'eventuale contraddittorio al fine di permettere un'analisi sufficientemente approfondita del caso e porre in essere, se necessarie, tutte le opportune misure di contrasto.

Per quanto concerne invece i siti integralmente illeciti (che non collaborano e che detengono quasi sempre i server all'estero) - il cui unico fine è appunto la diffusione di contenuti illeciti sotto il profilo del rispetto del Diritto d'Autore - si concorda perciò con l'assunzione dello strumento praticato dai Monopoli di Stato e cioè quello dell'inibizione dei codici IP e DNS. Per queste tipologie di piattaforme, non esiste a nostro avviso strumento più efficace del blocco congiunto del nome del dominio (DNS) e dell'indirizzo IP.

In particolare va potenziato il concetto di gestore del sito "consapevole" (in proposito vedasi altresì la risposta del D2 Terzo quesito). Si ritiene quindi opportuno sia attuare la inibizione all'accesso sulla falsariga del take down che la rimozione dei contenuti, con l'inibizione del nome del sito web o dell'indirizzo IP. Il tutto sempre tenendo in conto della necessaria responsabilizzazione degli ISP, resi "consapevoli" dell'illecito.

Non si ritiene invece del tutto efficace la procedura c.d. della rimozione selettiva, in particolare per la genericità dei criteri di valutazione (i.e. punto 1 sulla nozione di "fondatezza" della richiesta del titolare dei diritti) e per il richiamo al "modello" ex art. 1 comma 31 della Legge 249/97 (§ 3.5.2 della Delibera).

Infine, riteniamo opportuno che l'Autorità specifichi che le segnalazioni possano riguardare non solo siti (hosting) che ospitano contenuti protetti, ma anche quelli che offrono servizi di indicizzazione di contenuti illecitamente riprodotti e messi a disposizione del pubblico o che comunque consentano, attraverso un sistema di link, di reperire i corrispondenti file (abusivi) nel luogo in cui fisicamente risiedono.

D2. Tra le ipotesi alternative previste per il caso della rimozione totale, quale delle due si ritiene preferibile? Nel caso s'intenda proporre ulteriori procedure alternative, si prega di evidenziarne anche i vantaggi che le renderebbero preferibili a quelle qui descritte.

La seconda ipotesi, ovvero l'inibizione del nome del sito web (DNS) o dell'indirizzo IP (secondo il c.d. modello AAMS, vedasi successivo punto D3), è complementare al primo modello (della c.d. rimozione selettiva) e rappresenta senza ombra di dubbio il sistema di contrasto più efficace e completo. D'altra parte, siffatto modello è utilizzato con successo sia dai Monopoli (per le scommesse online) che dalla Polizia Postale per i casi di pedopornografia.

Ad oggi, l'unica risposta di effettivo contrasto alle piattaforme estere (o non collaborative) che proliferano in maniera massiccia con una penetrazione sull'utenza assai diffusa (è l'esempio dei c.d. tracker sites, e di altri streaming audio-video dall'estero), è il blocco IP/DNS.

Non si comprende peraltro il fondamento ed il contenuto giuridico dell'espressione "in casi estremi" (come dedotto nell'Allegato B alla Delibera p. 17). Anche perché va, in via di prevenzione, impedito ogni singolo atto di pirateria senza criteri *latu sensu* quantitativi o qualitativi.

Si segnala infine che l'Autorità dovrebbe prevedere l'applicazione delle sanzioni di cui all'Articolo 1, comma 31 della legge 249/97 anche per gli ISP che non ottemperino all'ordine di inibizione impartito a seguito di apposita verifica.

D3. Si ritiene vi siano altre misure più efficaci nel contrastare il fenomeno della pirateria? In caso affermativo, si prega di indicarle evidenziandone i relativi vantaggi.

Anzitutto - per un discorso più generale legato al diritto di autore e nuove tecnologie - si rinvia a tutto quanto specificamente dedotto ai precedenti § di introduzione. In particolare per quanto attiene al rinnovato ruolo

dell'informazione per gli ISP e di poi per quanto attiene alla migliore marcatura del confine tra lecito ed illecito. Al di là delle procedura c.d. del notice and take down, si propone di mutuare, compatibilmente con le peculiarità del caso il sistema approntato dai Monopoli di Stato contro il gioco illegale AAMS (mutuato dall'Autorità per il trattamento dei siti all'estero il cui solo fine sia la diffusione di contenuti illeciti) che - con Decreto dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - ha previsto la possibilità di inibizione all'accesso di detti siti nonché il rafforzamento del nucleo di analisi e ricerca dei siti illegali e il coinvolgimento ulteriore dei fornitori dei servizi di rete, oltre all'utilizzo di più raffinati strumenti di ricerca, come, per esempio, quello semantico, in grado di identificare univocamente e tempestivamente la mappa dei siti di gioco non autorizzati, anche a fronte di una variazione di indirizzo IP e/o nome di dominio. Al momento quindi pare possa essere il sistema più efficace.

Certo non si ignora che, vista la continua evoluzione tecnologica, tale sistema dovrebbe essere verificato periodicamente nella sua efficacia, affinché resti al passo con le evoluzioni della tecnica, in particolare di chi viola i diritti dei titolari dei diritti e degli autori (esemplificativamente, sussistono gravi illeciti perpetrati anche con il download, lo streaming, i sistemi c.d. di cyberlocker, etc. e comunque ogni altra forma di attività illecita). Importante è evitare, come (apparente) soluzione, un inaccettabile meccanismo di dominio pubblico pagante.

Allo stato attuale, le due risposte - notice and take down per la rimozione selettiva e l'inibizione IP/DNS per i siti completamente pirata - così come previste nel documento, sono complementari e vanno a configurare un modello realmente efficace, proporzionato e con alta valenza dissuasiva del comportamento illecito presso il violatore.

Si propone rispetto al notice and take down l'elaborazione di un elenco di operatori autorizzati (attraverso una modifica della delibera relativa ai fornitori di servizi media audiovisivi e l'istituzione di una sezione specifica nel ROC) in cui vengono registrati i siti legali, che hanno diritto a diffondere online contenuti protetti da copyright.

QUINTO QUESITO.

D1. Si ritiene efficace l'eventuale adozione di disposizioni che, sul modello delle licenze collettive estese, attribuiscono efficacia generale agli accordi volontari tra enti rappresentativi dei titolari dei diritti, dei provider e degli utenti, in relazione alle modalità di gestione dei diritti relativi agli utilizzi non commerciali di opere protette online? In caso negativo, si prega di indicare le ragioni.

No. Bisogna evitare che per una malintesa accezione delle nuove tecnologie si apra ad operazioni di una sorta di pubblico dominio pagante, dove l'utilizzazione dell'opera è libera per chiunque dietro pagamento di un compenso. Deve cioè restare l'impostazione attuale di un diritto di autore basato sul c.d. ius excludendi essendo questa l'unica forma di tutela degli interessi di tutti gli operatori coinvolti nel sistema complessivo della produzione e commercializzazione.

Per quanto riguarda il settore audiovisivo, la accentuata differenziazione dei contenuti disponibili e la molteplicità dei comparti coinvolti (Sale, TV, Home Video nelle loro sotto specie) rende la pratica dei c.d. sfruttamenti successivi un essenziale strumento di adeguamento alla necessità di flessibilità del mercato. Peraltra una eventuale modifica di tale portata appare in totale contraddizione con il "sistema" del Diritto d'Autore nazionale ed internazionale; infatti riteniamo che tale modello sia difficilmente attuabile perché richiederebbe la modifica dei principali trattati internazionali (Berna e Trips) e a cascata delle Direttiva UE di riferimento. Il concetto di "uso non commerciale" si presta poi a interpretazioni molto diverse. Dovrebbe escludere l'utilizzo da qualsiasi tipo di impresa con scopo di lucro e qualsiasi utilizzo che possa influenzare o competere con l'uso commerciale.

Un ruolo limitato delle c.d. Licenze Collettive Estese potrebbe al limite essere considerato, solo per ben specifici casi che soddisfino le condizioni del three-step test, ferma restando la effettiva volontarietà delle adesioni nel pieno rispetto delle prerogative di esclusività dei titolari dei diritti.

D2. Si condivide il percorso procedurale proposto, consistente nella adozione di apposite disposizioni regolamentari relative all'efficacia generale degli accordi collettivi volontari e l'eventuale adozione di delibere attuative in relazione agli impegni in materia tariffaria assunti dagli ISP? In caso negativo, si prega di indicare le ragioni.

Non si condivide il percorso procedurale proposto in merito agli accordi collettivi (vedasi precedente punto D); L'obiettivo prevalente deve invece essere quello di favorire modalità collaborative da parte degli ISP nella rimozione di contenuti abusivamente immessi, eliminando gli ostacoli giuridici posti dal nostro ordinamento, che non è ad oggi in linea con la Direttiva UE sul commercio elettronico.

Si potrebbe a tal fine invitare il Parlamento e lo stesso Governo a riformare l'art. 16 primo comma let. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 in Attuazione della direttiva 2000/31/CE in conformità all'art. 14 primo comma sub let. b) della direttiva 2000/31/CE medesima.

D3. Si ritiene opportuna l'individuazione di forme di pagamento da parte dell'utente semplici e all'avanguardia come ad esempio quelle di m-payment?

Si concorda sull'opportunità di individuare forme di pagamento semplici ed all'avanguardia purché strettamente legate alla capacità di comunicazione degli operatori, alla capacità di adesione dei partner coinvolti e soprattutto agli standard di sicurezza che si riusciranno a garantire.

SESTO QUESITO.

D1. Si ritiene che un eventuale ruolo di mediazione svolto dall'Autorità nelle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra i soggetti interessati a valle dell'applicazione della normativa a tutela del diritto d'autore possa essere utile? In caso negativo, si prega di indicare le ragioni.

La Legge prevede già gli istituti dell'arbitrato e dell'arbitraggio. Nello specifico andrebbero dettagliate le modalità regolamentari ed esecutive che a nostro avviso dovrebbero prevedere la facoltà e non la obbligatorietà ad avvalersene delle parti.

SETTIMO QUESITO.

D1. Si ritiene utile l'iniziativa proposta? In caso negativo, si prega di indicarne le ragioni.

Si. Fermo restando il necessario coinvolgimento decisionale dei soggetti titolati e dei titolari dei diritti.

Restiamo a completa disposizione per ogni futuro confronto.